

ECONOMIA E GESTIONE DELL'EREDITÀ CULTURALE

Dizionario metodico essenziale

a cura di

MASSIMO MONTELLA

COMITATO SCIENTIFICO

SERGIO BARILE, ELIO BORGONOVÌ, ALBERTO CLEMENTI,
STEFANO DELLA TORRE, FABIO DONATO, LUCA FERRUCCI,
GAETANO M. GOLINELLI, GIAN LUCA GREGORI, DANIELE MANACORDA,
GIUSEPPE MARCON, ALBERTO MATTIACCI, MASSIMO MONTELLA,
TONINO PENCARELLI, PIETRO PETRAROIA, BERNARDINO QUATTROCIOCCHI,
MARIALUISA SAVIANO, GIROLAMO SCIULLO, BARBARA SIBILIO PARRI

SUPERVISIONE GIURIDICA

GIROLAMO SCIULLO

 Wolters Kluwer

CEDAM

2016

un'unità operativa dell'impresa, vengono solitamente iscritti a bilancio con imputazione alla voce di spesa per pubblicità.

Di fatto il museo d'impresa assume rilevanza strategica nello svolgimento della gestione imprenditoriale, in quanto istituto di comunicazione culturale di tradizione secolare e di alto prestigio simbolico e in quanto capace di raggiungere tutti i cluster destinatari della comunicazione istituzionale. Da un lato, infatti, supporta l'identificazione e la differenziazione dell'impresa e dei suoi prodotti rispetto alla concorrenza, esplicitando a tutti gli stakeholder esterni ed interni i caratteri *firm specific*, tangibili e intangibili, frutto di un lungo processo di accumulazione. Dall'altro si configura come strumento di *knowledge management* ad alto valore aggiunto per l'impresa quale sistema cognitivo, poiché alimenta processi continui di generazione di nuove conoscenze, rendendo fruibile in tutte le sue componenti - endogena, esogena, codificata e tacita - il capitale culturale accumulato.

Da segnalare inoltre, fra il molto altro possibile, due specifici aspetti: a) a motivo delle loro finalità, questi musei mostrano una cultura del servizio assai maggiore degli istituti pubblici, che sono normalmente caratterizzati da un'offerta posizionale (v. Beni posizionali) vincolata da una cultura fordista; b) per differenziare l'impresa di cui sono espressione, la loro comunicazione insiste frequentemente sugli scambievoli vantaggi tra l'impresa e l'ambiente locale, presentando il contesto locale quale insostituibile fonte di risorse strategiche materiali e immateriali (v. Conoscenza tacita) e mostrando per converso come e quanto l'attività dell'impresa abbia indotto molteplici benefici per lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio. Valorizzando in tal modo gli *intangibile asset* territoriali, essi supportano anche le politiche di marketing territoriale.

Bibliografia

AA.VV., *Turismo Industriale in Italia. Arte, scienza, industria: musei e archivi d'impresa*, Touring Club Italiano, Milano, 2003; AMARI M., "Quando la memoria dell'impresa diventa un museo", in *Impresa & Stato*, n. 43, 1997, http://impresa-stato.mi.camcom.it/im_43/amari.htm; AMARI M., *I musei delle aziende. La cultura della tecnica tra arte e storia*, Franco Angeli, Milano, 2001; BOSSAGLIA R., "Prefazione", in AMARI M., *I musei delle aziende. La cultura della*

tecnica tra arte e storia, Franco Angeli, Milano, 1997, pagg. 5-8; BROGGI D.O., "Pmi: una miniera di saperi", in *Culture e Impresa*, n. 1, ottobre 2004, <http://www.cultureimpresa.org/01-2004/italian/pdf/primo05.pdf>; BULEGATO F., *I musei d'impresa. Dalle arti industriali al design*, Carocci, Roma, 2008; CASAGRANDE V., "Semiotica degli spazi museali", in *La memoria dell'impresa*, n. 4, 2000, pagg. 23-25; COLEMAN L.V., *Company Museum*, American Association of Museums, The American Association of Museums, Washington DC, 1943; GILODI C., "Il museo d'impresa: forma esclusiva per il «corporate marketing»", in *Luic Papers*, n. 101, Serie Economia aziendale 10, marzo 2002, pagg. 1-37; MONTELLA M.M., "Marketing del cultural heritage territoriale e musei d'impresa. Un caso di analisi", in *Mercati e Competitività*, n. 4, 2012, pagg. 33-51; MONTELLA M.M., "Nuovi strumenti di internal marketing e knowledge management: i musei d'impresa", in *Sviluppo & Organizzazione*, n. 260, agosto/settembre 2014, pagg. 66-74; MONTEMAGGI M., SEVERINO F., *Heritage marketing. La storia dell'impresa italiana come vantaggio competitivo*, Franco Angeli, Milano, 2007; NEGRI M., *Manuale di museologia per i musei aziendali*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003; POMIAN K., "Il museo d'arte e la storia", in AA.VV., *L'intelligenza della passione. Scritti per Andrea Emiliani*, Minerva Edizioni, Bologna, 2001, pagg. 457-461; www.museimpresa.com.

PARCO ARCHEOLOGICO

Daniele Manacorda, Massimo Montella

Secondo l'articolo 101 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* (D.Lgs 42/2004) per parco archeologico deve intendersi "un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto". Per area archeologica si deve invece intendere "un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica". Dunque l'area archeologica si differenzia dal parco per la esclusività della componente archeologica, in base ad una concezione obsoleta di testimonianza archeologica, arcaicamente limitata alle vestigia di età preistorica ed antica. Comunque la distinzione giuridica attiene prevalentemente al fatto che un parco archeologico, per essere tale, deve essere gestito come un museo e, pertanto, deve presentare i re-

quisiti minimi di dotazioni e prestazioni per la tutela e la valorizzazione (v. Standard). Per contro l'area archeologica è assimilabile ad una raccolta (v.) intesa come stock di beni inerti di cui assicurare la tutela patrimoniale.

Sono ormai diversi i casi in cui lo Stato ha affidato la gestione di parchi archeologici a società miste. In alcune parti del Paese e nella produzione legislativa della Regione Sicilia i parchi archeologici sono stati dotati di autonomia contabile ed operativa e finalizzati a creare una gamma di valore multidimensionale e *multistakeholder*, così da sostenere in più modi lo sviluppo economico del territorio, anche fornendo utilità per le imprese locali. Per conseguire questo obiettivo, poiché sui parchi insistono normalmente interessi, normative e poteri diversi, inerenti all'urbanistica, che è di competenza degli enti territoriali, all'ambiente ecologico, che è di competenza del Ministero dell'Ambiente, al paesaggio in quanto bene culturale e dunque oggetto di vincoli di tutela da parte del Ministero per i Beni Culturali (v. Bellezze naturali; Paesaggio), occorre una stretta collaborazione fra i diversi livelli di governo, in funzione della quale è stato da tempo normato l'istituto della programmazione negoziata (v.). Le maggiori difficoltà consistono nel fatto che continua a mancare una chiara disciplina di raccordo tra tutela (v.) e valorizzazione (v.), la quale, a norma del *Codice*, deve essere esercitata nel rispetto delle esigenze di tutela mai definite e dunque affidate al potere discrezionale e soggettivo di ogni soprintendente.

Il D.M. 18-4-2012, *Linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici*, ha significativamente rivisto la definizione di parco data dal *Codice*. Le parole "attrezzato come museo all'aperto" sono state infatti sostituite con "oggetto di valorizzazione ai sensi degli artt. 6 e 111 del D.Lgs 42/2004, sulla base di un progetto scientifico e gestionale" delineato nel testo del decreto stesso.

Il D.M. è stato determinato anche dal fatto che molte aree protette trasferite dallo Stato alle Regioni già con il D.P.R. 616/77 hanno assunto la denominazione di "archeologiche", dal momento che insistono su una realtà storicamente stratificata come quella del territorio italiano, dove aree di interesse ambientale convivono frequentemente con porzioni significative del patrimonio culturale, la cui conservazione va, nell'uno e

nell'altro caso, coniugata con gli usi sociali e le esigenze di uno sviluppo sostenibile (v. Progetti per il paesaggio; Piani paesaggistici). Pertanto la definizione stessa di 'parco archeologico' può risultare riduttiva rispetto a porzioni di paesaggio storico nei quali gli esiti della antropizzazione del territorio appaiono in forme di volta in volta peculiari, ma raramente tali da caratterizzare il paesaggio del parco nel senso di una sola o prevalente categoria di bene.

Il decreto individua pertanto gli elementi distintivi di un parco archeologico necessari per garantire "un sistema di tutela integrata, sotto il profilo culturale, paesaggistico, urbanistico, a partire dalla ricognizione dei vincoli esistenti". A tal fine vengono delineate basilari premesse e prescrizioni d'uso, riassumibili nella centralità della ricerca quale fondamento essenziale di qualsiasi progetto di valorizzazione, nella valutazione della sostenibilità economica e finanziaria di questo, nella implementazione di ogni possibile forma di collaborazione fra i soggetti pubblici titolari di funzioni inerenti al territorio e con Università, scuole, associazioni culturali e privati. Viene inoltre auspicato un sistema nazionale di valutazione e accreditamento dei parchi archeologici in funzione della concessione di benefici anche di natura finanziaria e fiscale.

La nuova definizione di parco archeologico proposta nel decreto assegna dunque un ruolo prioritario agli aspetti della ricerca, legando l'istituzione stessa del parco - indipendentemente dalla natura dei beni e dalle diverse forme organizzative (parchi *a perimetrazione unitaria* e parchi *a rete*) - alla elaborazione di un progetto scientifico che metta a fuoco le tematiche storico-archeologiche del parco e le loro relazioni con il contesto ambientale e con la pianificazione urbanistica e paesaggistica dell'area di riferimento, per definire le prospettive di recupero, restauro (conservativo o integrativo) e protezione dei monumenti. Il progetto deve essere inoltre accompagnato da specifici programmi inerenti agli aspetti di tutela, valorizzazione e comunicazione, nonché all'apprestamento dei servizi interni e delle aree di bordo e alla gestione. Per quanto riguarda in particolare la valorizzazione e fruizione, il progetto deve motivare le scelte da compiersi per restituire senso ai resti visibili contestualizzandoli nel paesaggio storico, considerando visibilità, percorsi, accessibilità, forme della comunicazione scientifica e

divulgativa e delle attività didattiche ed educative, calibrate sull'analisi dei potenziali utenti, dall'infanzia alla terza età. Il piano di gestione dovrebbe illustrare a sua volta le forme di uso delle risorse e i modelli di offerta in grado di garantire la sostenibilità finanziaria. Fondamentale è ritenuta la presenza di un adeguato numero di personale qualificato, in particolare per quanto concerne l'incarico di direzione scientifica o la scelta di un comitato scientifico di esperti.

Bibliografia

- AMENDOLEA B., CAZZELLA R., INDRIO L. (a cura di), *I siti archeologici. Un problema di musealizzazione all'aperto*, Multigrafica, Roma, 1988; CERQUETTI M., "Il sistema dei Parchi della Val di Cornia: sussidiarietà e pianificazione urbanistica integrata per il buon governo del territorio", in GOLINELLI G.M. (a cura di), *Patrimonio culturale e creazione di valore: la componente naturalistica*, CEDAM, Padova, 2015, pagg. 449-492; DELLA TORRE S., PETRAROIA P., "Norme e pratiche senza sistema", in *Economia della cultura*, XVIII, n. 2, 2008, pagg. 161-172; GULLINI G., "Parchi archeologici", in *Enciclopedia Italiana, VI Appendice*, 2000, http://www.treccani.it/enciclopedia/parchi-archeologici_%28Enciclopedia-Italiana%29/; *Linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici*, www.archeologia.beniculturali.it/getFile.php?id=1591; MANACORDA D., FRANCOVICH R., *Dizionario di Archeologia*, Laterza, Roma-Bari, 2000; NUZZO A., "I parchi per la tutela dell'ambiente antropizzato", in FRANCOVICH R., ZIFFERERO A. (a cura di), *Musei e parchi archeologici*, Edizioni all'insegna del Giglio, Firenze, 1999.

IL MUSEO NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

Massimo Montella

Fino al 1999 (D.Lgs 490) nella legislazione italiana i musei sono stati considerati semplicemente come patrimoni inerti, insieme di "cose". In mancanza di una configurazione giuridica del museo quale servizio, lo Stato se ne è occupato per la conservazione delle raccolte e dal punto di vista erariale, quanto all'esazione delle tasse d'ingresso. Ciò risponde ad una visione dei beni di cultura quali "beni di appartenenza", dunque da sal-

vaguardare, e non anch
Beni culturali come ben

Negli anni Settanta s
compiti dei poteri pubb
derazione per i musei q
sione della cultura. Infa
Regioni delle funzioni
raccolte di enti locali
616/77) riguardarono "
"conservazione", bensì
godimento", allo "svilu
della loro funzionalità"
"mostre", al "coordinar
ad "ogni manifestazion
zione). Così, per la prim
legge statale quali ser
temi concernenti la ges
lizzazione pubblica.

Nel decennio succe
portarono a qualificare
cali, giacché la legge t
buzione degli utenti, a
"servizi pubblici a do
biblioteche, gallerie, m

Nel 1990 il Testo U
ne" e considerò il mus
conservazione, la valo
di beni culturali". Ve
scerlo come istituto.

In seguito si guard
Sintomatica fu la legg
4/1993), che individu
possibilità di almeno
utile provvedimento
più come tassa il pre
creto presupposto per
va. Quanto al resto, p
musei un assetto istitu
ne continuava ad esse
ca.